



Numero: 2023/006-UAS

Ed. n. 1 del 15 dicembre 2023

Le Linee Guida contengono elementi di carattere generale per ambiti non coperti dalle norme dei regolamenti ENAC.

I criteri interpretativi/procedurali/metodologici sono forniti senza alcuna indicazione preferenziale da parte dell'ENAC e tra di essi il richiedente può identificare il possibile modo di soddisfare il requisito, o il complesso dei requisiti, che meglio si adatta alla propria realtà.

Le informazioni tecniche riguardano invece pratiche comuni su specifici argomenti relativamente ad aeromobili, infrastrutture, operazioni di volo, ecc.

Le Linee Guida possono essere pubblicate come documento autonomo da utilizzare quale complesso di indicazioni tecniche e procedurali per l'attuazione di processi di certificazione/approvazione di tipo sperimentale in attesa dell'emissione di Regolamenti. L'ENAC verifica il mantenimento dei requisiti di rispondenza definiti nelle linee guida ed accettati dall'utenza.

Linee Guida **U-SPACE**



SVILUPPATE DA: DIREZIONE REGOLAZIONE E RICERCA MOBILITÀ INNOVATIVA

Direttore: **Ing. Carmela Tripaldi**

EMESSE DA: DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI, SICUREZZA E RICERCA

Direttore: **Dott.ssa Giovanna Laschena**

1. RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

| |
|---|
| <p><i>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017</i></p> |
| <p><i>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021 relativo a un quadro normativo per lo U-space</i></p> |
| <p><i>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione, del 22 aprile 2021</i></p> |
| <p><i>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione, del 22 aprile 2021</i></p> |
| <p><i>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio</i></p> |
| <p><i>Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio</i></p> |
| <p><i>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio</i></p> |
| <p><i>Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Regulation (EU) 2021/664 on a regulatory framework for the U-space — Ed. 1 del 19 dicembre 2022</i></p> |
| <p><i>EUROCONTROL U-space Airspace Risk Assessment Method and Guidelines - Volume del 19 aprile 2023</i></p> |

2. APPLICABILITÀ

| |
|---|
| APT - Aeroporti |
| ATM - Air Traffic Management |
| NAV - Navigabilità |
| SEC - Security |
| UAS- <i>Unmanned Aircraft System</i> |

3. SOMMARIO

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | RIFERIMENTI REGOLAMENTARI..... | 2 |
| 2. | APPLICABILITÀ..... | 3 |
| 3. | SOMMARIO..... | 4 |
| 4. | DEFINIZIONI..... | 5 |
| 5. | INTRODUZIONE..... | 7 |
| 6. | SCOPO..... | 10 |
| 7. | ISTITUZIONE DI UNO U-SPACE ALL'INTERNO DELLO SPAZIO AEREO NAZIONALE | 10 |
| 8. | SOGGETTI TITOLATI A RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNO <i>U-SPACE</i> | 11 |
| 9. | AIRSPACE RISK ASSESSMENT (ARA) PER LO <i>U-SPACE</i> | 11 |
| 10. | ISTITUZIONE DI UNO <i>U-SPACE</i> | 11 |
| 11. | RICHIESTA PER L'ISTITUZIONE DI UNO U-SPACE..... | 12 |
| 11.1. | MECCANISMO DI COORDINAMENTO..... | 12 |
| 12. | PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE DELLO U-SPACE..... | 12 |
| 13. | CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI <i>U-SPACE</i> (USSP) E DEI FORNITORI UNICI COMUNI DI INFORMAZIONE (CISP)..... | 14 |
| 13.1. | DOMANDA DI CERTIFICAZIONE USSP E CISP..... | 14 |
| 13.2. | ISTITUZIONE TEAM DI CERTIFICAZIONE..... | 14 |
| 13.3. | VERIFICA DEI REQUISITI NORMATIVI APPLICABILI..... | 14 |
| 13.4. | RILASCIO DEL CERTIFICATO..... | 14 |
| 14. | COMUNICAZIONE DI INIZIO/CESSAZIONE DELLA FORNITURA DI SERVIZI..... | 14 |
| 15. | SORVEGLIANZA DEL FORNITORE DI SERVIZI..... | 15 |
| 16. | FATTURAZIONE..... | 15 |
| 17. | ALLEGATI..... | 15 |

4. DEFINIZIONI

Common information service (CIS): servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi *U-space* ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio;

Common information service provider (CISP): organizzazione o ente che eroga i servizi comuni di informazione;

Concetto di operazioni (CONOPS): è inteso ad aumentare la comprensione da parte dell'autorità competente del caso d'uso del richiedente, definire il campo di applicazione del sistema funzionale sottoposto a certificazione, stabilire l'ampiezza e i confini della certificazione e, in ultima analisi, l'ambito del certificato, acquisire le ipotesi sui requisiti prestazionali dello spazio *U-space* da soddisfare;

Geo-awareness: una funzione che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, rileva una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo e allerta i piloti remoti in modo che possano intraprendere azioni immediate ed efficaci per prevenire tale violazione.

Geo-awareness service: fornisce agli *operatori* UAS le informazioni sugli ultimi vincoli dello spazio aereo e le informazioni sulle zone geografiche definite degli UAS rese disponibili come parte dei servizi di informazione comuni. In conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la creazione di zone geografiche UAS dovrebbe tenere conto dei requisiti di sicurezza, protezione, *privacy* e ambiente.

Network identification service: fornisce l'identificazione di un UAS, del relativo Operatore, la posizione e il vettore di volo durante le normali operazioni e in situazioni di emergenza, e consente di condividere le informazioni pertinenti con altri utenti dello U-Space.

Principal place of business: sede principale o legale di uno *U-space Service Provider* o *common information service provider* nello Stato membro in cui sono esercitati il controllo operativo e le principali funzioni finanziarie del fornitore del servizio;

Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo: la modifica temporanea dello U-Space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l'adeguamento dei limiti geografici dello U-Space.

Single CIS provider: un'organizzazione certificata che garantisce l'interfaccia e lo scambio tra i *Common Information Service* (CIS) e gli USSP. Per ciascuno U-Space può esistere un unico fornitore CIS.

Traffic information service: avvisa gli *operatori* UAS di altro traffico aereo che potrebbe essere presente in prossimità dei loro UAS.

UA (*unmanned aircraft*) : aeromobile senza equipaggio

UAS (*unmanned aircraft system*): un aeromobile senza equipaggio e le apparecchiature per

controllarlo a distanza.

UAS operator (unmanned aircraft system operator): persona fisica o giuridica che opera o intende operare uno o più UAS.

UAS geographical zone: una porzione di spazio aereo stabilita dall'autorità competente che facilita, limita o esclude le operazioni UAS al fine di affrontare i rischi relativi alla sicurezza, alla *privacy*, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all'ambiente, derivanti dalle operazioni UAS.

U-space coordinator: responsabile del meccanismo di coordinamento (*coordination mechanism*). Il coordinatore *U-space* dovrebbe coordinarsi con altre autorità ed enti pubblici e amministrativi (compresi quelli privati), a livello nazionale, regionale e locale, individuando tutti gli *stakeholders* interessati e coinvolti dall'istituzione di uno *U-space*.

U-space service provider (USSP): un'organizzazione certificata da un'autorità competente per fornire servizi *U-space* nello spazio *U-Space*.

Very low level airspace (VLL): porzione di spazio aereo entro i 500ft AGL

5. INTRODUZIONE

Il Regolamento delegato (UE) 2019/945 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 hanno stabilito una prima serie di disposizioni dettagliate per l'armonizzazione dell'esercizio dei sistemi di aeromobili senza equipaggio (in inglese: *Unmanned Aircraft Systems* - UAS) e i requisiti tecnici minimi per gli UAS.

L'incremento del numero di UAS che impegnano lo spazio aereo e la complessità crescente delle operazioni UAS in assenza di contatto visivo (BVLOS, *beyond visual line of sight*), svolte a *very low level*, pongono rischi dal punto di vista della *safety*, della *security*, della tutela della *privacy* e dell'ambiente.

In determinate aree, in primo luogo ad esempio quelle in cui è previsto un elevato numero di operazioni UAS simultanee o quelle in cui gli UAS operano insieme agli aeromobili con equipaggio, l'integrazione sicura, protetta ed efficiente degli UAS nello spazio aereo richiede l'introduzione di norme e procedure specifiche ulteriori per le loro operazioni e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni, come pure un elevato livello di automazione e digitalizzazione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 ha stabilito una serie di requisiti minimi per le operazioni UAS in determinate zone geografiche UAS, denominato U-Space. L'accesso da parte degli *operatori* UAS a tale U-Space è subordinato all'uso di determinati servizi («servizi *U-space*») che consentano la gestione sicura di un ampio numero di operazioni UAS, rispettando altresì i requisiti in termini di *security* e tutela della *privacy*.

Nel definire le zone geografiche UAS, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche per alcune o per tutte le operazioni UAS o consentire l'accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche.

Il citato Regolamento prevede anche requisiti minimi per gli *operatori* UAS e i fornitori di servizi *U-space* per quanto concerne le apparecchiature e le prestazioni del UAS e i servizi forniti nello U-Space al fine di garantire la sicurezza delle operazioni.

Gli Stati membri, nel definire le zone geografiche per motivi di *safety*, *security*, tutela della *privacy* e dell'ambiente possono vietare alcune operazioni UAS, richiedere particolari condizioni per alcune o per tutte le operazioni UAS o richiedere un'autorizzazione operativa preventiva per alcune o per tutte le operazioni. Inoltre, sulla base di una valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente, gli Stati membri possono designare determinate zone geografiche nelle quali le operazioni UAS sono esenti da uno o più requisiti della categoria «aperta». Pertanto, è importante notare che lo U-Space si basa sulla definizione di zone geografiche per gli UAS data dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

Inoltre, poiché le operazioni con aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 250 g eseguite entro la distanza di visibilità (VLOS, *visual line of sight*) presentano rischi contenuti, agli *operatori* UAS non è richiesto di soddisfare i requisiti dello U-Space in relazione a tali operazioni. Analogamente, le operazioni di aeromodelli nell'ambito di club e associazioni autorizzati da ENAC, possono continuare nella loro forma attuale, ossia senza la necessità di soddisfare i

requisiti dello U-Space.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 stabilisce anche norme armonizzate per le operazioni UAS nello U-Space, servizi standardizzati forniti agli operatori UAS, come pure metodi per la connettività tra i fornitori di servizi comuni di informazione, i fornitori di servizi *U-space*, il fornitore del servizio di traffico aereo e gli *operatori* UAS al fine di garantire l'esercizio sicuro, protetto ed efficiente degli UAS, agevolando nel contempo la libera circolazione dei servizi connessi agli UAS nonché dei fornitori di servizi *U-space* nell'Unione.

Enac è, quindi, chiamato a definire lo U-Space e i relativi requisiti, compresi ulteriori servizi *U-space*, con l'ausilio di una valutazione dei rischi per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo.

Al fine di consentire agli UAS di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio, sono necessarie procedure di coordinamento e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi *U-space* e gli *operatori* UAS. Tali procedure di coordinamento e strutture di comunicazione sono stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/665.

Per quanto le operazioni degli aeromobili militari e di Stato siano escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664, è necessario garantire la separazione sicura degli aeromobili nello U-Space. Gli Stati membri sono quindi chiamati a definire restrizioni statiche e dinamiche dello U-Space per consentire lo svolgimento sicuro ed efficiente di tali operazioni.

Gli *operatori* UAS possono operare pertanto nello U-Space solo se si avvalgono dei servizi *U-space* che sono indispensabili per garantire operazioni sicure, efficienti e interoperabili.

I fornitori di servizi *U-space* devono fornire, almeno, i seguenti servizi *U-space* obbligatori:

1. servizio di identificazione di rete (*network identification service*);
2. servizio di geo-consapevolezza (*geo-awareness service*);
3. servizio di autorizzazione di volo UAS (*UAS flight authorisation service*);
4. servizio di informazioni di traffico (*traffic information service*).

La fornitura non può limitarsi a singoli servizi tra quelli obbligatori.

Un servizio di identificazione di rete fornisce l'identità degli *operatori* UAS, nonché la localizzazione e il vettore di volo degli UAS nel corso delle operazioni normali e in situazioni di emergenza, e condividere le informazioni pertinenti con altri utenti dello U-Space.

Un servizio di geo-consapevolezza fornisce agli *operatori* UAS le informazioni aggiornate rese disponibili nell'ambito dei servizi comuni di informazione in merito alle restrizioni relative allo spazio aereo e alle zone geografiche UAS definite. Conformemente al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la definizione di zone geografiche UAS tiene conto dei requisiti in materia di *safety*, di *security* e di tutela della *privacy* e dell'ambiente.

Un servizio di autorizzazione di volo UAS deve garantire che le operazioni UAS autorizzate siano

prive di intersezioni nello spazio e nel tempo con qualsiasi altra autorizzazione di volo UAS notificata all'interno della stessa porzione di U-Space.

Un servizio di informazione di traffico deve segnalare agli *operatori* UAS la possibile presenza di altro traffico aereo in prossimità dei rispettivi UAS.

Ai sensi dell'Art. 3 comma 3 of del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664, al fine di garantire l'esercizio sicuro in un determinato U-Space e con il supporto di una valutazione del rischio, Enac potrà richiedere che altri servizi dello *U-space* siano obbligatori, come ad esempio:

- servizio di informazioni meteorologiche (weather information service);
- servizio di monitoraggio della conformità (conformance monitoring service).

Un servizio di informazione meteorologica deve assistere gli *operatori* UAS durante le fasi di pianificazione ed esecuzione del volo, come pure migliorare le prestazioni di altri servizi *U-space* forniti nello U-Space.

Un servizio di monitoraggio della conformità deve segnalare in tempo reale le non conformità rispetto all'autorizzazione di volo concessa e informare gli *operatori* UAS in caso di deviazione da tale autorizzazione.

Al fine di consentire agli aeromobili senza equipaggio di operare in sicurezza insieme agli aeromobili con equipaggio nello U-Space, il Regolamento di esecuzione (UE) 923/2012 stabilisce norme che prevedono la segnalazione efficace della presenza di aeromobili con equipaggio mediante tecnologie di sorveglianza.

Per garantire la fornitura di servizi *U-space* sicuri e di alta qualità, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 stabilisce un sistema comune di certificazione dei fornitori di servizi *U-space*. Tale "fornitore comune di servizi di informazione" (CISP) mette a disposizione le informazioni pertinenti a tutte le parti operative interessate ed è certificato per i servizi che fornisce.

Il fornitore dei servizi comuni di informazione (CISP) dovrà fornire almeno le seguenti informazioni:

- limiti orizzontali e verticali dello U-Space;
- requisiti determinati a norma dell'articolo 3, comma 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664;
- elenco di fornitori certificati di servizi *U-space*, contenente le informazioni seguenti:
 - dati identificativi e di contatto dei fornitori attivi di servizi U-space;
 - servizi U-space forniti;
 - eventuali limiti alla certificazione;
- qualsiasi U-Space adiacente;
- zone geografiche UAS pertinenti per lo U-Space rese pubbliche dagli Stati membri in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
- restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo definite dalle autorità competenti, che limitano in via permanente o temporanea il volume dello spazio aereo all'interno dello U-Space in cui possono essere effettuate operazioni UAS.

In accordo al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/373, il CISP assicura inoltre la fornitura di informazioni di traffico relative agli aeromobili *manned* e dati risultanti dalla riconfigurazione dinamica dello spazio aereo.

In aggiunta, i fornitori di servizi comuni di informazione provvedono affinché le informazioni suindicate, unitamente ai termini e le condizioni dei servizi resi disponibili dai fornitori *U-space* siano rese disponibili e soddisfino i necessari requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati (*ref.* Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664). Per quanto di competenza dell'ENAC, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2022 ha designato ENAV S.p.A quale fornitore di servizi comuni di informazione per lo *U-space*.

6. SCOPO

Al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza, intesa sia come *safety* che come *security*, di rispetto della *privacy* e protezione ambientale, le seguenti Linee Guida forniscono le indicazioni per l'istituzione dello *U-space* e la sua operatività.

7. ISTITUZIONE DI UNO U-SPACE ALL'INTERNO DELLO SPAZIO AEREO NAZIONALE

Uno *U-Space* è una zona geografica UAS, designata da ENAC, all'interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l'ausilio di servizi *U-Space*.

Ai fini della sicurezza l'accesso ad un particolare *U-space* è subordinato al possesso di determinate caratteristiche tecniche da parte degli UAS ed al rispetto di determinate condizioni specifiche per alcune o tutte le operazioni previste all'interno dello *U-space*.

L'architettura dello *U-space* si basa sulla fornitura di determinati servizi (obbligatori e non) e prevede come attori principali:

- operatori UAS;
- fornitori dei servizi *U-space* (USSP);
- fornitore dei Servizi di Informazione Comuni (CISP);

Negli *U-space* dove gli UAS e gli aeromobili con equipaggio (*manned*) potranno operare insieme, in accordo a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, i fornitori di servizi ATS istituiranno le procedure di coordinamento e le strutture di comunicazione tra i pertinenti enti di servizi ATS, i fornitori di servizi *U-space* e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione per consentire la fornitura di tali dati.

8. SOGGETTI TITOLATI A RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNO U-SPACE

I soggetti titolati a richiedere l'istituzione di uno U-Space sono:

- a) qualunque persona fisica o giuridica;
- b) Pubblica Amministrazione;
- c) ENAC, su iniziativa propria.

9. AIRSPACE RISK ASSESSMENT (ARA) PER LO U-SPACE

L' Airspace Risk Assessment valuta i rischi associati all'istituzione di uno *U-space* e definisce i requisiti per la mitigazione dei rischi.

Tali rischi riguardano principalmente la *safety* degli utilizzatori dello U-Space e delle persone e cose a terra. Vengono, inoltre, presi in considerazione i rischi per la *security*, l'ambiente e la *privacy*.

L'ARA è presentata dal richiedente unitamente all'indicazione del Responsabile dell'esecuzione dell'ARA. Il Responsabile dell'esecuzione dell'ARA è accettato dall'ENAC.

Il Responsabile dell'esecuzione aggiorna nel tempo l'Airspace Risk Assessment assicurando l'adeguatezza delle azioni di mitigazione dei rischi.

L'ARA è valutata e validata dall'Enac ai fini dell'istituzione dello U-Space.

10. ISTITUZIONE DI UNO U-SPACE

L'ENAC istituisce uno *U-space* per motivi di *safety*, *security*, tutela della *privacy*, tutela ambientale ed economici.

Lo *U-space* è definito in termini di:

- limiti geografici dell'area dove lo *U-space* è designato;
- struttura interna dello spazio aereo (es. blocchi di spazio aereo con le relative dimensioni, attivazioni e disattivazioni);
- zone geografiche UAS (*ref.* Art. 15 Reg. 2019/947) contenute all'interno dello U-space.

Ulteriori vincoli e condizioni operative possono riguardare:

- eventuali servizi che gli USSP dovranno fornire, in aggiunta a quelli obbligatori, riconfigurazione dinamica dello spazio aereo (la riconfigurazione dinamica viene effettuata dall'unità ATC in risposta a pattern variabili di traffico con equipaggio, che richiedono adattamenti dello U-Space a breve termine);
- procedure di contingency e di emergenza;
- limiti meteorologici per l'operatività;

- limiti operativi in termini di numero massimo di UAS operanti contemporaneamente e distanza minima di sicurezza;
- ogni altro limite o vincolo derivante dall'airspace risk assessment, i requisiti delle prestazioni dei servizi U-space (latenza, frequenze, ecc.).

11. RICHIESTA PER L'ISTITUZIONE DI UNO U-SPACE

In relazione alla specifica attività, il richiedente individua l'area geografica e le dimensioni dello U-Space proposto. Il volume di spazio oggetto della richiesta deve essere quello necessario allo svolgimento dell'attività ed entro il quale il richiedente garantisce che la stessa sarà contenuta.

La richiesta deve rispettare quindi i requisiti previsti per le zone geografiche.

La richiesta è corredata da un Business Plan che dimostri la sostenibilità economica dello U-Space

La richiesta per l'istituzione di uno U-Space è effettuata inviando l'apposito modello *U-space*, unitamente al Business Plan, all'indirizzo pec protocollo@pec.enac.gov.it

11.1. MECCANISMO DI COORDINAMENTO

Enac istituisce un meccanismo inteso a coordinare con altre Autorità ed Enti, anche a livello locale, la designazione dello U-Space, l'istituzione di restrizioni dello spazio aereo per gli UAS all'interno di tale U-Space e la determinazione dei servizi che devono essere forniti nello U-Space.

12. PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE DELLO U-SPACE

L'ENAC, a seguito della valutazione positiva, emana il provvedimento di designazione dello U-Space.

Al provvedimento è allegata una specifica dello U-Space che potrà contenere i seguenti dati identificativi dello U-Space:

- i limiti orizzontali e verticali dello U-Space;
- le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS;
- i requisiti di prestazione dei servizi U-space;
- le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili;
- un elenco di fornitori di servizi U-space certificati che erogano servizi nello U-Space;
- dati identificativi e di contatto dei fornitori attivi di servizi U-space;
- servizi U-space forniti;
- eventuali limiti alla certificazione.

Il processo si conclude con la pubblicazione all' AIS e al CISP, informandone anche il richiedente.

La zona si intende fruibile, per gli *operatori* che posseggano i requisiti, dalla data dell'entrata in vigore

della pubblicazione stessa.

In presenza di elementi ostativi, l'ENAC emette un provvedimento di diniego corredato dalla relativa motivazione.

13. CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI U-SPACE (USSP) E DEI FORNITORI UNICI COMUNI DI INFORMAZIONE (CISP)

13.1. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE USSP E CISP

Può essere presentata all'ENAC da persone giuridiche che hanno il loro centro di attività principale nel territorio nazionale e che dimostrano il possesso di tutti i requisiti indicati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 Art. 15, paragrafi 1 e 2.

Il richiedente può utilizzare il modello allegato da inviare all'indirizzo pec protocollo@pec.enac.gov.it.

L'istanza sarà corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al citato Art.15 (Condizioni per l'ottenimento di un certificato).

13.2. ISTITUZIONE TEAM DI CERTIFICAZIONE

La Direzione competente dell'ENAC, a valle dell'istanza di certificazione pervenuta, dà seguito istituendo un *team* di certificazione, la cui composizione sarà comunicata al richiedente.

13.3. VERIFICA DEI REQUISITI NORMATIVI APPLICABILI

Il team di certificazione verifica il soddisfacimento dei requisiti applicabili stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 e relative AMC e GM, anche mediante l'effettuazione di audit sia *desktop* che *on-site*.

Su eventuale richiesta dell'ENAC, il richiedente integra e modifica la documentazione al fine di poter dare seguito all'istanza.

13.4. RILASCIO DEL CERTIFICATO

A seguito dell'esito favorevole delle verifiche svolte dal team di certificazione, il responsabile del procedimento propone al Direttore della Direzione competente dell'ENAC il rilascio del certificato, corredato dal piano di sorveglianza.

ENAC mantiene un registro degli USSP che ha certificato.

14. COMUNICAZIONE DI INIZIO/CESSAZIONE DELLA FORNITURA DI SERVIZI

Il fornitore di servizi notifica ad ENAC l'inizio e il termine delle operazioni utilizzando l'apposito modello allegato da inviare all'indirizzo pec protocollo@pec.enac.gov.it

15. SORVEGLIANZA DEL FORNITORE DI SERVIZI

Il Fornitore di servizi è sottoposto a sorveglianza secondo un piano stabilito dall'ENAC e comunicato all'atto di emissione del certificato. Detto piano è rimesso dall'ENAC alla scadenza e aggiornato a seguito di modifiche intervenute.

16. FATTURAZIONE

Le attività di certificazione e sorveglianza sono soggette a fatturazione secondo quanto previsto dal Regolamento delle Tariffe dell'ENAC.

17. ALLEGATI

1. Domanda di certificazione del fornitore di servizi U-Space
2. Comunicazione di inizio o cessazione della fornitura dei servizi U-Space
3. Domanda di certificazione del fornitore di servizi comuni di informazione U-Space